



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**



Il coadiutore dell'ANBSC

Caparrucci Giorgia

Commercialista - Amministratore Giudiziario

07-10-2025



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**



Che il sequestro finalizzato alla confisca deve attingere esclusivamente a beni produttivi di reddito o comunque muniti di un valore economico significativo, in quanto scopo di tale provvedimento è quello di reintegrare l'ordine alterato e depauperato dell'illecita accumulazione attuata dal proposto, restituendo al circuito della legalità la parte attiva e produttiva di tale patrimonio, non già quella che, per usura o per altre ragioni, è divenuta poco significativa.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Art. 38, comma 3 del Codice Antimafia

Fino al decreto di confisca di secondo grado emesso dalla corte di appello nei procedimenti di prevenzione, l'Agenzia svolge attività di ausilio e di supporto all'autorità giudiziaria, con le modalità previste dagli articoli [110](#), [111](#) e [112](#), proponendo altresì al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione

Tale figura, in presenza di aziende confiscate (soprattutto se attive sul mercato), deve essere individuata tra gli iscritti nella sezione speciale di esperti in gestione aziendale dell'Albo Nazionale degli Amministratori Giudiziari, di cui all'art. 35, comma 2-bis del CAM



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Limiti e requisiti

Nel conferire un nuovo incarico (oltre al primo), l'Agenzia dovrà, inoltre, accertare che il valore dei beni contemporaneamente amministrati non superi quello complessivo di 70 milioni di €. Conseguentemente ciascun coadiutore non potrà gestire procedure (al di là del loro numero) relative a patrimoni superiori a tale soglia. Tale limitazione non si applica per coadiutori che hanno un solo incarico. Da ultimo va precisato che per la nomina ai sensi dell'art. 38 comma 3, di tecnici o di altri soggetti qualificati per attività non ricomprese tra quelle del coadiutore, l'Agenzia provvede ad incaricare soggetti iscritti nei relativi Albi dei consulenti (CTU) tenuti presso i Tribunali competenti per territorio ovvero indicati dai competenti ordini professionali in base ad appositi protocolli sottoscritti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 112, comma 4. lett. m) del Codice Antimafia. In tali casi, per il corrispettivo troveranno applicazione i criteri previsti dalle rispettive tariffe approvate per le categorie di appartenenza.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Compiti iniziali coadiutore

Relazione beni in confisca

Corretta compilazione piattaforma Coopernico

Accertare che i provvedimenti giudiziari siano correttamente annotati: Presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art. 51-bis del CAM, presso la conservatoria, il PRA o gli enti preposti.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Relazione irregolarità edilizie

La legge 80-2025 decreto sicurezza (che ha integrato e modificato il Dlgs 159-2011) una relazione **dettagliata** riguardate gli immobili/terreni in confisca che evidenzia quanto segue:

Regolarità in relazione alla normativa edilizia degli immobili in sequestro in particolare l'esistenza di abusi non sanati;

In particolare, (nell'eventualità che sia presente) se sia stato accertato un Abuso edilizio dei manufatti presenti nel decreto se sia stato applicato l'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, con conseguente acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di riferimento, o se sia stata notificata ingiunzione di demolizione o ripristino dei manufatti abusivi;

presenza o assenza di pratiche di condono edilizio e concessione in sanatoria, cambio di destinazione d'uso ed eventuali DIA, SCIA, CIL, CILA, presenza o assenza di agibilità.

Presenza o assenza di regolare allaccio alle utenze.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Compiti coadiutore confisca definitiva

Inoltre, va precisato che, in caso di procedura definitiva, il soggetto titolare delle relative quote confiscate va individuato, in sostituzione degli ex soci colpiti dal provvedimento ablativo, nell'Erario dello Stato con la seguente specifica: Intestazione: ERARIO DELLO STATO – MINISTERO DELLE FINANZE - CODICE FISCALE 80207790587 Tipo di diritto: PROPRIETÀ, così come gli immobili devono essere intestati all'erario dello stato

In caso di confisca definitiva comunicazione della risoluzione contrattuale a tutti i soggetti coinvolti, in quanto l'art.52 comma 4 del Dlgs 159-2011 stabilisce che la confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento o un diritto reale di garanzia nonché l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi

Interlocuzioni con ANBSC per creare un conto specchio da conto origine e definitivamente intestare le somme al FUG (dopo approvazione conto gestione ex. art. 43 da parte del Tribunale)



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Compiti coadiutore confisca definitiva

Inoltre, per le società di capitale per le quali è stato definitivamente confiscato l'intero capitale sociale, bisogna far risultare nel Registro delle imprese e nella corrispondenza aziendale l'unipersonalità della società, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel codice civile

Trasmettere, entro 90 giorni dalla definitività della confisca, una proposta di destinazione dell'azienda ai sensi dell'art. 48, comma 8 del CAM, nonché una relazione dalla quale sia possibile accertare se gli immobili aziendali autonomamente confiscati (cfr. apposite linee guida ANBSC sul tema) sono necessari per la prosecuzione/ ripresa dell'attività aziendale; o Verificare per ciascuna azienda in maniera sistematica (con cadenza almeno annuale, trasmettendo apposita relazione all'ANBSC entro il 30 marzo di ogni anno): Il mantenimento della gestione in condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale;



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Compiti legale rappresentante confisca definitiva

Coadiutore nominato anche Amministratore “iure privatorum”. Il professionista nominato Amministratore “iure privatorum”, qualora ricopra anche l’incarico di coadiutore ANBSC, svolge ogni attività di amministrazione e rappresentanza dell’azienda confiscata unicamente nella veste di Legale Rappresentante della stessa. Come stabilito dalle “Linee guida per il conferimento degli incarichi e la determinazione dei compensi da liquidare ai coadiutori ANBSC” adottate dal Consiglio Direttivo, al professionista spetta unicamente il compenso quale Legale Rappresentante della società così come determinato dall’assemblea dei soci (in particolare, il valore dell’azienda non concorre nel calcolo del compenso di coadiutore).



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Compiti legale rappresentante

Rappresentante di tutte le obbligazioni previdenziali, fiscali e civilistiche, avendo cura di specificare, per quelle aziende attive sul mercato, se siano rispettate tutte le prescrizioni di legge (autorizzazioni/ licenze/ concessioni ecc.) necessarie all'esercizio dell'attività d'impresa in relazione allo specifico settore di riferimento;

La corretta applicazione delle prescrizioni impartite con la presente circolare per i legali rappresentanti; o Trasmettere all'ANBSC, con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo rispetto alle eventuali scadenze previste, le specifiche istanze del legale rappresentante corredate da un'articolata relazione contenente il proprio parere di convenienza economica e di fattibilità giuridica e/o tecnica; o Formulare ed inoltrare all'ANBSC, nel caso in cui il coadiutore sia un dottore commercialista, un parere di approvabilità del progetto di bilancio d'esercizio delle società incise nell'ambito della procedura di riferimento, con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla relativa assemblea dei soci.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Compiti legale rappresentante

I Legale Rappresentante Come detto, i soggetti che risultano all'atto dell'esecuzione del sequestro ricoprire la carica di Legali Rappresentanti sono, qualora non confermati dall'Autorità Giudiziaria o dall'ANBSC, privi di ogni potere di gestione e rappresentanza. In tale caso, le attività legate all'amministrazione dell'azienda sequestrata/ confiscata sono assicurate dall'Amministratore Giudiziario (secondo le disposizioni di cui agli artt. 37 e 41 del CAM) e, dopo la confisca di secondo grado, dal coadiutore operante solo previa espressa autorizzazione rilasciata dall'ANBSC. Tuttavia, nel caso di aziende attive, di regola, l'Agenzia nomina professionisti in sostituzione dei legali rappresentati incaricati ante sequestro, al fine di assicurare la gestione diretta delle stesse.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Nomina legale rappresentante

La nomina del Legale Rappresentante è formalizzata attraverso apposita delibera dell'assemblea dei soci. L'incarico ha durata annuale, tacitamente rinnovabile di anno in anno. Al fine di garantire la rotazione dei professionisti, la durata dell'incarico non può superare i 5 anni, relativamente alle aziende attive sul mercato.

Tuttavia, qualora particolari esigenze gestionali rendono necessario proseguire oltre il predetto termine, l'ANBSC, con provvedimento motivato, può prorogare l'incarico conferito. Ciascun professionista non può avere contemporaneamente più di 3 incarichi di legale rappresentante di aziende attive sul mercato amministrate dall'ANBSC.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Ulteriori disposizioni sulle aziende attive In presenza di società attive che superino per singolo anno entrambi i seguenti parametri: 1) Fatturato superiore ai 5 milioni di €; 2) Numero di dipendenti superiore alle 15 unità, la società deve munirsi, salvo formale deroga rilasciata dall'Agenzia, di un modello di gestione di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, nonché di un codice di condotta antimafia (di seguito CCA) per la prevenzione di qualsiasi forma di condizionamento diretto o indiretto dell'attività di impresa da parte della criminalità organizzata.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Compenso legale rappresentante

Legale Rappresentante percepisce un compenso determinato dall'assemblea dei soci all'atto della nomina sulla base delle "Linee guida per il conferimento degli incarichi e la determinazione dei compensi dei coadiutori ANBSC" - gestione diretta d'azienda. In particolare, al Legale Rappresentante è riconosciuto annualmente un emolumento determinato nella misura pari al 50% del compenso attribuito al Coadiutore ANBSC ai sensi delle cennate linee guida. L'Agenzia si riserva inoltre di attribuire gli incrementi di cui all'art. 3 comma 4 del D.P.R. 177 del 2015 (ulteriore compenso del 5 per cento sugli utili netti e dello 0,50 per cento sull'ammontare dei ricavi lordi conseguiti).



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Il pagamento, salvo deroghe espresse rilasciate dall'ANBSC, viene eseguito direttamente dal medesimo Legale Rappresentante in carica, con cadenza annuale posticipata rispetto all'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'annualità di riferimento del compenso, utilizzando le risorse finanziarie disponibili all'interno dell'azienda. Il professionista individuato quale Legale Rappresentante di aziende gestite dall'ANBSC non può complessivamente percepire compensi lordi che cumulativamente superino i 240 mila €, calcolati per competenza economica su base annua.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Che Ai sensi dell'art. 37 Dlgs 159-2011 comma 3: ***“Le somme apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi titolo dall'amministratore giudiziario in tale qualità, escluse quelle derivanti dalla gestione di aziende, affluiscono al Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto–legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite le norme per la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione dei beni immobili. 4. Le somme di cui al comma 3 sono intestate alla procedura e i relativi prelievi possono essere effettuati nei limiti e con le modalità stabilite dal giudice delegato”;***

Liquidazione e cancellazione e cancellazione d'ufficio

Nel caso in cui il professionista è nominato Liquidatore ai sensi de codice civile, allo stesso spetta un compenso calcolato applicando i criteri previsti dalla tabella C – riquadro 2, riferita all'art. 20 del D.M. 20 luglio 2012, n. 140. Tale emolumento sarà pagato, salvo possibili acconti annuali, solo dopo la presentazione del bilancio finale di liquidazione. Il compenso in argomento non può, in ogni caso, essere complessivamente inferiore ad € 2.400,00, oltre spese.

cancellazione d'ufficio senza liquidazione prevista dal secondo comma dell'art. 40 del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76, conv. con L. v 11 Settembre 2020, n.120 (c.d. Decreto Semplificazioni).



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Dispositivo dell'art. 60 Codice antimafia

1. Dopo l'irrevocabilità del provvedimento di confisca, l'Agenzia procede al pagamento dei creditori ammessi al passivo in ragione delle distinte masse nonché dell'ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione sui beni trasferiti al patrimonio dello Stato. L'Agenzia, ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo, procede alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili. Ove ritenga che dalla redditività dei beni si possano conseguire risorse necessarie al pagamento dei crediti, l'Agenzia può ritardare la vendita degli stessi non oltre un anno dall'irrevocabilità del provvedimento di confisca.
2. Le vendite sono effettuate dall'Agenzia con procedure competitive sulla base del valore di stima risultante dalle relazioni di cui agli articoli [36](#) e [41](#), comma 1, o utilizzando stime effettuate da parte di esperti.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



3. Con adeguate forme di pubblicità, sono assicurate, nell'individuazione dell'acquirente, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La vendita è conclusa previa acquisizione del parere ed assunte le informazioni di cui all'articolo [48](#), comma 5, ultimo periodo.

4. L'Agenzia può sospendere la vendita non ancora conclusa ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10 per cento del prezzo offerto.

5. [L'amministratore giudiziario informa il giudice delegato dell'esito della vendita, depositando la relativa documentazione.] [\(1\)](#)



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Dispositivo dell'art. 61 Codice antimafia

1. Dopo l'irrevocabilità del provvedimento di confisca l'Agenzia redige il progetto di pagamento dei crediti. Il progetto contiene l'elenco dei crediti utilmente collocati al passivo, con le relative cause di prelazione, nonché l'indicazione degli importi da corrispondere a ciascun creditore.
2. I crediti, nei limiti previsti dall'articolo [53](#), sono soddisfatti nel seguente ordine:
 - 1) pagamento dei crediti prededucibili;
 - 2) pagamento dei crediti ammessi con prelazione sui beni confiscati, secondo l'ordine assegnato dalla legge;
 - 3) pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi è stato ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2), per la parte per cui sono rimasti insoddisfatti sul valore dei beni oggetto della garanzia.
3. Sono considerati debiti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione, incluse le somme anticipate dallo Stato ai sensi dell'articolo [42](#).



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



4. L'Agenzia, predisposto il progetto di pagamento, ne ordina il deposito disponendo che dello stesso sia data comunicazione a tutti i creditori.
5. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 i creditori possono presentare osservazioni sulla graduazione e sulla collocazione dei crediti, nonché sul valore dei beni o delle aziende confiscati.
6. L'Agenzia, decorso il termine di cui al comma 5, tenuto conto delle osservazioni ove pervenute, determina il piano di pagamento.
7. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di pagamento, i creditori possono proporre opposizione dinanzi alla sezione civile della corte di appello del distretto della sezione specializzata o del giudice penale competente ad adottare il provvedimento di confisca. Si procede in camera di consiglio e si applicano gli articoli [702 bis](#) e seguenti del codice di procedura civile. Le somme contestate sono accantonate. Ove non sia possibile procedere all'accantonamento, i pagamenti sono sospesi fino alla decisione sull'opposizione.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



8. Divenuto definitivo il piano di pagamento, l'Agenzia procede ai pagamenti dovuti entro i limiti di cui all'articolo [53](#).
9. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di pagamento non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione.
10. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore. In caso di mancata restituzione, le somme sono pignorate secondo le forme stabilite per i beni mobili dal codice di procedura civile.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Decreto Sicurezza

Altro intervento interessante è costituito dalla modifica all'articolo 38, che prevede dopo il comma 3 l'inserimento del comma 3-bis che testualmente recita: **«Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento recante disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi dei coadiutori dell'Agenzia. Dall'attuazione del regolamento di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»**



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**



**FONDAZIONE
TELOS**
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Grazie per l'attenzione